



COMUNE DI LUZZI

Via S. Giuseppe – 87040 Luzzi (Cosenza)

Tel. 0984/1523478 – Fax 0984/1523461 - Cod. Fisc. 80007890785 – P. Iva 01080090788 –
e-mail : luzzi@comune.luzzi.cs.it – PEC : protocollogenerale@comunediluzzi.legalmail.it

ORDINANZA n° 360 del 13/04/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA FINO AL 24/04/2021.

DIVIETO DI STAZIONAMENTO IN SPAZI PUBBLICI, PIAZZE, STRADE, PARCHI GIOCHI, AREE VERDI FINO AL 24/04/2021 E DISCIPLINA DEGLI INGRESSI E DEI COMPORTAMENTI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E IN PROSSIMITA' DI NEGOZI, BANCHE ED UFFICI POSTALI. SOSPENSIONE MERCATI SETTIMANALI.

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale e che con D.L. del 14/1/2021 è stato prorogato fino al 30/4/2021 lo stato di emergenza nazionale;

PREMESSO

- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 2 marzo 2021 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla Legge 25/05/2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", del D.L. 16/05/2020, n. 33 convertito, con modificazioni dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del D.L. 23/02/2021, n. 15 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; rappresenta l'ennesimo tassello di prescrizioni volto a gestire secondo criteri strategici nazionali l'emergenza epidemiologica che imperversa oramai dal marzo 2020, esattamente un anno fa;
- Tra le disposizioni in esso contenute, l'art. 11, comma 1, prevede la possibilità per i sindaci di disporre, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, mediante ordinanza contingibile e urgente, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private.

VISTI

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 9, convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 ad oggetto: " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla Legge 12 marzo 2021, n. 29 ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATO il Decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 ad oggetto "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" che prevede misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID- 19 in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, stabilisce misure di maggiore intensità, rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 7 aprile e il 30 aprile 2021 prevedendo, tra l'altro, per tutto il periodo indicato:

- l'applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
- l'applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
- la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 9 aprile 2021, adottata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia e vigente a partire dal 12 aprile p.v., è stata conseguentemente ridisegnata la mappatura delle Regioni italiane e le relative "colorazioni" convenzionali, sintomatiche del livello di rischio epidemiologico da COVID-19 e la Regione Calabria rientra tra le regioni di colorazione "**arancione**";

RILEVATO che:

- allo stato attuale il numero di contagi da Covid-19 segna una crescita progressiva ponendo tutte le Istituzioni interessate nel dovere di fronteggiare l'emergenza mediante l'attuazione di ogni misura idonea a rallentare e circoscrivere la trasmissione del virus anche sul territorio comunale;
- conseguente a quanto sopra sono state emesse dallo scrivente, giusta l'istruttoria del Settore di Protezione Civile e su proposta del Dipartimento U.O.C. di Igiene e Sanità n° 89 ordinanze di isolamento a soggetti attualmente positivi e n° 75 ordinanze di quarantena con sorveglianza attiva da contatto stretto con soggetto risultato positivo al COVID-19;

- nei paesi limitrofi si registra un consistente e preoccupante aumento dei contagi;
- in data odierna si registra già un enorme affanno da parte delle strutture ospedaliere con particolare riferimento alla saturazione dei reparti in grado di garantire cure ai pazienti affetti da Covid-19, e che un ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica rischia di far collassare ulteriormente il sistema sanitario regionale;
- le reiterate difficoltà a definire un adeguato contact-tracing, accentua l'apprensione per le giornate a venire;
- allo stato attuale la campagna di vaccinazione lungo l'intero territorio regionale, compreso quello in cui ricade la città di Luzzi, non risulta decollata e registra significativi ritardi causati anche dalla difficoltà di reperimento delle dosi vaccinali; risultano vaccinate ancora percentuali molto esigue di cittadini ultraottantenni e fragili mentre non è stata ancora avviata la vaccinazione del personale scolastico;
- al di là dei numeri ufficiali, molto preoccupanti, quello che maggiormente desta assoluto allarme, in questo momento, è l'oggettiva incertezza in merito ai parametri di riferimento utilizzati, che lascia presumere una situazione reale ben più grave di quella, per così dire, ufficializzata dai dati;
- in questi casi la strategia di azione preventiva – contingibile e urgente – rende pressoché cogenti misure prescrittive spesso eccedenti rispetto a quelle convenzionali dei DPCM nonché alle pur autorevolissime argomentazioni tecnico-giuridiche dei Decreti emessi dal TAR;
- l'analisi territoriale della curva epidemiologica nel territorio, in vero, può suggerire l'adozione di misure eccedenti rispetto ai parametri convenzionali di ciascuna Regione là dove lo richiedano ragioni contingibili e urgenti non altrimenti fronteggiabili;
- l'evolversi dell'emergenza epidemiologica impone non solo il pieno rispetto di quanto contenuto nel D.P.C.M., secondo la mappatura territoriale evincibile giuste le ordinanze del Ministro della Salute – in costante aggiornamento –, ma anche l'esercizio, oramai inevitabile, di quelle opzioni che lo stesso Decreto demanda alla discrezionalità dei Sindaci a fronte del diverso grado di criticità evidenziato dalle statistiche ufficiali al fine di fronteggiare il contagio.

CONSIDERATO che:

- a più di un anno dalla dichiarazione di pandemia, nel mentre si procede faticosamente alle varie fasi delle vaccinazioni con priorità per le categorie cc.dd. fragili e per quelle afferenti ai servizi essenziali, si registra altresì l'incedere della cd. "quarta ondata" caratterizzata dall'incognita delle varianti e delle mutazioni del virus;
- una siffatta contingenza richiede l'adozione di misure contingibili e urgenti ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, prefigurandosi, nel comune, una situazione rispondente allo scenario descritto nell'art. 33 del DPCM 02.03.2021 – zona arancione – con riferimento all'incidenza settimanale dei contagi;

RITENUTO

- sussistere, alla data odierna, le condizioni per rideterminare le prescrizioni di cui all'art. 11 del DPCM 02.02.2021, nonché per prevedere, con senso di responsabilità, ulteriori disposizioni limitative della cd. didattica in presenza – almeno fino al 24 aprile

2021 – a tutela della salute pubblica, fortemente minata dall'andamento border line della curva epidemiologica registrato da dati ufficiali provenienti dal settore sanitario provinciale;

- in accordo con i Dirigenti Scolastici del Circolo Didattico di Luzzi e dell'Istituto Omnicomprensivo di Luzzi, a tutela della salute pubblica degli alunni e del personale docente e ausiliario, di sospendere, in via precauzionale, tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie, ubicate sul territorio Comunale, da martedì 13 aprile 2021 a sabato 24 aprile 2021, provvedendo alla sanificazione delle aule e degli spazi di tutte le scuole in oggetto;
- necessario, e quanto mai doveroso, garantire l'attuazione di ogni misura idonea a rallentare e circoscrivere la trasmissione del virus anche sul territorio comunale;
- di mappare quegli spazi urbani dove è più verosimile il formarsi di possibili assembramenti di persone sulla scorta, soprattutto, delle indicazioni provenienti dal privilegiato osservatorio della Polizia Locale, chiamata costantemente a vigilare nei centri urbani e nelle frazioni circa il rispetto delle prescrizioni anti-Covid;
- di ribadire le prescrizioni per il pieno rispetto delle misure di distanziamento e di sicurezza nei luoghi di fisiologica formazione di "assembramento" – quali Uffici postali e/o banche, negozi, mercati all'aperto;
- di prevedere, quale necessaria misura cautelare e nelle more di una ponderata soluzione sulla didattica in sinergia con le dirigenze, la chiusura temporanea, fino al 24 aprile 2021, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, per quanto dolorosa - tuttavia prevalente, al momento, rispetto alle pur valide considerazioni giuridiche enucleate dal TAR con riferimento al diritto all'istruzione "in presenza" in capo ad alunni e studenti.

ACCERTATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5 che statuisce: «in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale»;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

RITENUTO di procedere;

SENTITI i Settori Comunali interessati;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

fermo restando la piena applicazione delle misure vigenti, ampiamente richiamate, nazionali in combinato disposto con quelle regionali e comunali, in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus

ORDINA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza

- **di disporre**, per le ragioni contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica esplicitate nella premessa e qui integralmente richiamate, la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie, ubicate sul territorio Comunale, fino al **24 aprile 2021**, invitando i Dirigenti Scolastici a vigilare affinché alunni e studenti siano dotati di idonei dispositivi digitali per svolgere con adeguatezza la didattica a distanza, **comunque consona ad assicurare lo svolgimento delle lezioni con crescente adeguatezza**, e dando loro facoltà di garantire lo svolgimento di attività in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali nel rispetto della normativa vigente;
- **di sospendere**, fino al 24 aprile 2021 l'apertura al pubblico delle attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e simili) fino alle ore 22,00, permettendo esclusivamente la consegna a domicilio e la vendita per asporto con assoluto divieto di consumazione sul posto od anche nelle adiacenze, (ad esclusione degli esercizi privi di cucina, rispetto ai quali l'asporto è consentito fino alle ore 18,00);
- **di vietare** gli spostamenti al di fuori del comune, in entrata ed in uscita, se non in relazione a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di necessità familiare o di salute;
- **di sospendere** fino al 24 aprile 2021 il mercato "non alimentare" del mercoledì;
- **di sospendere** fino al 24 aprile 2021 il mercatino ortofrutticolo e alimentare del mercoledì e del sabato, fatta eccezione per i venditori e produttori agricoli residenti a Luzzi.
- **di disporre**, altresì, il divieto di stazionamento - **dalle ore 5,00 alle ore 22,00 con decorrenza immediata e fino al 24 aprile 2021** – dei seguenti spazi pubblici ex art. 11, comma 1, dello stesso richiamato DPCM:
 - Piazza Garibaldi;
 - Piazza della Repubblica;
 - Villetta Monumento dei Caduti e strada antistante;
 - Piazzale "Parcheggio San Francesco";
 - Villetta Via Incoronata;
 - Villetta San Francesco;
 - Parco Giochi San Francesco;
 - Piazza Falcone e Borsellino (ex Piazza Kennedy);
 - Tratto stradale Piazza Kennedy – BCC Mediocrati;
 - Piazza Sacri Cuori;
 - Parco Inclusivo "Giancarlo D'Andrea";
 - Tutti gli spazi pubblici, le villette e le aree verdi del territorio di Luzzi.

Rispetto a tali divieti, saranno in vigore le seguenti prescrizioni:

- È assicurato unicamente l'accesso ed il deflusso alle abitazioni private da parte dei residenti, nonché per le esigenze dei soggetti con disabilità e relativi accompagnatori o familiari. Del pari, come da DPCM, è assicurato l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali laddove presenti;
- È garantito l'accesso al Parco Inclusivo "Giancarlo D'Andrea" esclusivamente ai bambini o ragazzi con disabilità fisiche, intellettive e autismo accompagnati e sorvegliati da un genitore/tutore.
- Nelle aree de quibus e nelle ore in cui vige il divieto non è consentito lo svolgimento di attività motoria o sportiva, se non in forma strettamente individuale, isolata, e senza fare uso di superfici esposte al tatto. È altresì vietato lo svolgimento di attività ludiche di qualsiasi tipo.
- È assolutamente vietato soffermarsi nelle aree di che trattasi, anche se residenti, fruendo di possibili elementi di arredo, quali panchine od altra superficie comunque esposta al tatto;
- I soggetti responsabili degli Uffici postali, anche privati, e delle banche sono obbligati al rispetto degli obblighi di legge, adottando ogni misura necessaria per evitare assembramenti anche all'esterno delle loro attività con proprio personale, facendo sì che siano pienamente rispettati anche all'esterno dei propri sportelli (così come predisposto negli spazi interni) gli obblighi di distanziamento previsti dalle misure ministeriali per effetto dell'emergenza epidemiologica e garantendo della periodica disinfettazione delle superfici da contatto durante l'orario di apertura al pubblico;
- È fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di cui sopra di adottare le misure necessarie per regolamentare il flusso ed il deflusso dei clienti. Presso ogni attività commerciale è consentito l'ingresso contingentato per il tempo strettamente necessario agli acquisti essenziali nel pieno rispetto dei Protocolli sanitari in essere.
- In attesa dell'accesso ad ogni esercizio commerciale - ad esclusione delle farmacie e delle parafarmacie - è obbligatorio allontanarsi dall'area chiusa al pubblico in presenza di più di quattro persone per fila per farvi eventualmente ritorno successivamente, fermo restando lo stesso obbligo a richiesta degli organi ufficiali preposti ai controlli;
- È fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di osservare con rigore le misure igienico-sanitarie imposte con ordinanza del Ministro della Sanità attraverso la predisposizione nello spazio di ingresso della misurazione, anche automatica, della temperatura corporea e della fruizione di igienizzanti, vigilando sull'uso rigoroso di questi ultimi da parte dei clienti, specie nell'esercizio, assai frequente, di manipolazione della merce esposta nei banchi di vendita.
- È demandato alla Polizia Locale il compito di individuare ulteriori spazi urbani necessitanti di un intervento limitativo in relazione al persistente formarsi di assembramenti in "luoghi" diversi da quelli sopra elencati, presumibilmente prescelti al fine di schivare le conseguenze della presente ordinanza.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste ("pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 - non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 -").

La validità della presente ordinanza decorre **dal 13 marzo 2021 fino al 24/04/2021**.

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- L'immediata Esecutività del presente provvedimento.
- Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:
 - a)** alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
 - b)** all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
 - c)** al Dirigente Scolastico del Circolo Didattico di Luzzi;
 - d)** al Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Luzzi;
 - e)** al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, NAS di Cosenza;
 - f)** al Comando Polizia Municipale di Luzzi;
 - g)** Al Comando Carabinieri di Luzzi;

LUZZI, lì 13/04/2021

IL SINDACO

F.to Geom. Umberto FEDERICO